

Reg.delib.n. **1654**

Prot. n. 259/15D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale. 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i - l.p 14 maggio 2014, n. 3.- COMUNE DI **RONCONE** - variante 2014 al piano regolatore generale "Insediamenti storici"- APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 259/15D.

Il giorno **28 Settembre 2015** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 55 di data 31 ottobre 2014, il Comune di **RONCONE** ha provveduto alla prima adozione della variante 2014 al piano regolatore generale finalizzata alla revisione del piano medesimo per la parte attinente gli insediamenti storici

ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto che la stessa non ha interessato beni soggetti ad uso civico;

nella medesima deliberazione, per quanto attiene l'obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., si dà atto che la stessa non è soggetta a rendicontazione urbanistica;

la presente variante è stata adottata secondo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 31 e 33, della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*) come novellati dalla legge provinciale n. 14 maggio 2014, n. 3 recante "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti", entrata in vigore il 4 giugno 2014, con la quale è stato rivisto sostanzialmente il procedimento di adozione e approvazione dei PRG e delle relative varianti;

al fine della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani stralci, ove approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 31 novellato, commi 5 e 6 della l.p. n.1 del 2008, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 12 marzo 2015;

sulla base delle valutazioni emerse nella Conferenza di Pianificazione, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 31, commi 5-6 sopra richiamato, ha espresso il Parere n. 48 di data 26 marzo 2014, in cui evidenzia, a fronte delle osservazioni e prescrizioni espresse dalle competenti strutture provinciali, la necessità di un approfondimento dei contenuti della variante al PRG di **RONCONE**, al fine di assicurare la coerenza della variante medesima rispetto al sistema insediativo e alle reti infrastrutturali del PUP e alla normativa provinciale; in particolare i rilievi espressi subordinano l'adozione definitiva della stessa ad un approfondimento delle problematiche poste dal Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio e alla conseguente modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A);

con nota Prot. n. 170371 di data 27 marzo 2015, il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 48 di data 26 marzo 2015 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di **RONCONE** la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 25 del 19 maggio 2015, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nel parere di competenza, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nella relazione a supporto dell'istruttoria, allegata alla variante, ha fornito ulteriori argomentazioni ed elementi a sostegno delle previsioni che ha ritenuto di confermare in sede di definitiva adozione della variante;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della l.p. n. 1/2008, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni; con nota pervenuta in data 15 giugno 2015, protocollo n. 313026, il Comune ha infine provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia;

la procedura di approvazione della variante è rimasta sospesa dal 29 giugno 2015 al 21 luglio 2015 a seguito della richiesta di integrazione degli atti di variante da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;

il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata, anche sulla base delle successive integrazioni, rispetto alla valutazione già espressa, con nota di data 20 agosto 2015, protocollo provinciale n. 425901, nel richiamare quanto già evidenziato nel parere di competenza n. 48/2015, ha subordinato l'approvazione della variante a una

serie di integrazioni e modifiche agli elaborati di piano, al fine di risolvere tutte le incongruenze evidenziate in sede di esame provinciale, sospendendo i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nei termini esposti nella nota sopra richiamata;

nello specifico il Servizio provinciale ha richiesto quanto segue:

“Verifica rispetto al Sistema insediativo e alle reti infrastrutturali del PUP

PRG e PTC

In merito alla variante stralcio del PTC adottata dalla Comunità delle Giudicarie, avendo riscontrato la presenza di ambiti ecologici ed ambiti paesaggistici lungo il torrente Duina non inseriti nella cartografia della presente variante per insediamenti storici si richiede una verifica rispetto all'adozione definitiva del piano stralcio del piano territoriale della Comunità per un necessario raccordo tra i livelli di pianificazione sul territorio.

Manuale tipologico

*Rispetto alla nota di prima istanza che rilevava l'assenza dell'elaborato “manuale tipologico”, fondamentale per la gestione del patrimonio storico, si richiama che anche nella deliberazione di adozione definitiva non risulta inserito l'allegato richiesto. Nelle copie trasmesse (ma non adottate nella presente variante) allo scrivente Servizio è stato inviato l'allegato al PRG “Criteri di tutela e manuale tipologico” che contiene note procedurali di tutela ed il manuale di censimento ed analisi stilistica dei tipi architettonici presenti nel patrimonio edilizio montano del Comune di **Roncone**. Dall'esame delle note controdeduttive sul tema evidenziato, non si rilevano elementi a supporto trovando invece osservazioni rispetto al patrimonio edilizio montano non oggetto della presente della presente variante al PRG. Conseguentemente non avendo presentato l'allegato richiesto e non avendo trovato riscontro nelle osservazioni di risposta alla verifica di coerenza si ribadisce la necessità di integrare il piano per gli insediamenti storici dell'allegato Manuale tipologico. L'allegato come di prassi dovrà contenere un'analisi descrittiva e grafica delle tipologie edilizie ed aggregative del tessuto storico di **Roncone**, Fontanedo e Prà di Bondo e degli elementi costruttivi, puntuali e decorativi eventualmente presenti.*

Infine si richiama alla necessità di integrare le norme attinenti gli insediamenti storici con l'indicazione che il Manuale tipologico "architettura tradizionale" redatto dalla Comunità delle Giudicarie ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1044 del 22 giugno 2015 è in ogni caso un riferimento in vigore per le valutazioni di merito da parte della commissione edilizia comunale.

Ripristino sopraelevazioni del PRG in vigore

Nella Relazione illustrativa allegata all'adozione definitiva, si dà evidenza della segnalazione non ufficiale effettuata dall'ufficio tecnico che “ha evidenziato che la revisione del PRG ha comportato per taluni casi la riduzione della sopraelevazione ammessa passando da 1S a 1,0 m , riducendo di fatto le possibilità già previste dal PRG in vigore, e che in particolari casi comportano la necessità di riveder progetti per i quali la commissione edilizia aveva espresso parere paesaggistico preventivo favorevole su richieste che ancora non hanno ottenuto licenza edilizia o non sono state attivate SCIA. L'amministrazione ed il tecnico incaricato colgono la richiesta di rettifica in quanto è stato accertato che si tratta di un merto errore materiale aver confuso 1S con 1,0 m.”

A tale proposito si richiamano i contenuti della circolare informativa di data 19 ottobre 2001 (prot. 2021/01) che definisce i casi secondo i quali è possibile ricondurre una situazione di contrasto alla procedura di rettifica dei piani regolatori. In particolare l'elemento che in linea di principio identifica l'errore materiale è “La volontà dell'Amministrazione comunale espressa in sede di adozione” ovvero “dagli atti di piano (relazione al piano, esame delle osservazioni, documentazione cartografica e normativa) devono risultare evidenti gli obiettivi e le finalità delle scelte operate. Pertanto se la situazione che interviene a seguito dell'adozione definitiva o approvazione del piano o variante non recepisce o contrasta la volontà espressa dall'Amministrazione comunale in sede di proposta ed adozione del piano o variante senza che siano intervenute precise modifiche, la situazione di contrasto rilevata potrà configurarsi come una ipotesi di errore materiale”. Si segnala pertanto una necessaria verifica rispetto all'identificazione della situazione come effettivo errore materiale poiché sulla base degli aspetti sopra richiamati, non risulta evidente la situazione di

contrasto rispetto alla volontà espressa dall'Amministrazione al fine di motivare ed attivare la procedura di errore materiale.

Peraltro si evidenzia che sotto il profilo procedurale sia l'ex articolo 34 della l.p. 1/2008 che il vigente articolo 44 della l.p. 15/2015 indicano che la correzione va approvata dagli organi assembleari dei comuni e, previa comunicazione alla Provincia.

Infine si chiarisce che, qualora le modifiche effettuate nell'adozione in oggetto non rientrassero nella procedura di rettifica di errore, per le stesse si dovrebbe assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 31 della l.p. n. 1/2008 (ripreso dal comma 4 dell'articolo 37 della l.p. n. 15/2015).

Rispetto al tema della sopraelevazione si prende atto della conferma da parte dell'Amministrazione comunale delle indicazioni "una tantum" di 50 cm sui risanamenti conservativi e di 80 cm sulle ristrutturazioni. A tal proposito si informa l'Amministrazione comunale che l'articolo 105 della nuova legge urbanistica provinciale – l.p. 4 agosto 2015, n. 15 – introduce sopraelevazioni maggiori di quelle programmate dalla presente variante per gli insediamenti storici. Tuttavia la norma consente ai comuni di limitarne l'applicazione, con procedura di variante al PRG "in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche." L'articolo in ogni caso sarà applicabile decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

UE 105 *:in merito alle previsioni sul piccolo manufatto in prima istanza è stata rilevata l'incongruenza della previsione rispetto alla consistenza dello stesso. In adozione definitiva è stata introdotta una perimetrazione dell'area su cui insiste il manufatto con indicazione normativa di cessione gratuita di superficie e demolizione con ricostruzione con spostamento di sedime ed ampliamento volumetrico. Di fatto è stata introdotta una disciplina riconducibile ad una sorta di concessione convenzionata ma priva della chiarezza della stessa nei termini delle condizioni tra privato ed Amministrazione comunale, dei valori economici in gioco e dell'interesse pubblico.*

In merito preme evidenziare due aspetti, uno di tipo procedurale ed uno di merito. Sotto il profilo procedurale l'articolo 31 comma 7 della l.p. 1/2008 (ripreso nell'articolo 37, comma 7 della l.p. 15/2015) specifica che nella fase di adozione definitiva "Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza." Si chiede di motivare le modifiche rispetto alle succitate indicazioni normative.

Inoltre in considerazione della significatività delle cambiamenti apportati in adozione definitiva sull'area si ritiene opportuno chiedere riscontro in merito ai contenuti del comma 4 dell'articolo 31 della l.p. 1/2008.

Nel merito dell'iniziativa si rileva che né la presente variante al PRG né la variante 2012 in corso di approvazione prevedono il potenziamento sul tratto viario sul quale insiste il terreno della UE in questione e quindi la motivazione di "potenziamento della viabilità" indicato nella norma del PRG non contiene supporto sotto il profilo urbanistico. Infine per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 68 bis, comma 1.2 delle norme di attuazione si evidenzia che la richiesta di cessioni generiche di terreno od opere a carico di privati ed in favore dell'Amministrazione pubblica avrebbero dovuto essere supportate dei prerequisiti e dalle disposizioni in materia di concessione convenzionata.

UE 132 *: Si ribadisce l'inopportunità di prevedere lo smontaggio/rimontaggio della fontana.*

In merito alla riclassificazione effettuata dall'Amministrazione ed in particolar modo riguardo alle schede segnalate in prima istanza per il declassamento da R2 a R3 si prende positivamente atto del ripristino della categoria R2 in alcune UE. Si ritiene tuttavia opportuno segnalare che per le schede 506-268-168 è opportuno ristabilire la categoria vigente in quanto parti di comparti edilizi o direttamente prospettanti su spazi pubblici caratterizzati dalla presenza degli stessi.

In merito alla nota sulla preservazione degli elementi pittorici e decorativi si prende atto della osservazione contro deduttiva che ritiene le norme di attuazione sufficienti a tutelare tale patrimonio.

Norme di attuazione

*Articolo 80, comma 5: Si concorda con le indicazioni e si rinvia alla valutazione tecnica inviata dallo scrivente Servizio alla terza adozione della variante 2012 al PRG di **Roncone** nella*

quale è stato richiesto il ripristino delle schede tipologiche ed una revisione della disciplina sui manufatti accessori.”

a seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio trasmessa in data 20 agosto 2015, il Comune di **RONCONE**, ha fatto pervenire in data 15 settembre 2015 con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 467319, successivamente integrata con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 482799 del 23 settembre 2015, gli elaborati di variante modificati sulla base delle richieste della struttura provinciale.

Si evidenzia che in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la nuova legge provinciale “Legge provinciale per il governo del territorio” 4 agosto 2015, n. 15; l’articolo 121 concernente “Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio”, al comma 12 stabilisce che “Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano.”

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l’approvazione della variante al piano regolatore del Comune di **RONCONE** adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 25 di data 19 maggio 2015 negli atti allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B, modificati tenuto conto della valutazione tecnica e della nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nonché delle controdeduzioni dell’Amministrazione comunale;

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di **RONCONE** in oggetto, della durata di 60 giorni, iniziato il 16 giugno 2015 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta di approvazione della variante da parte comunale), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 14.05.2014, n. 3
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 e s.m.i.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante 2014 “insediamenti storici” al PRG di **RONCONE**, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 25 di data 19 maggio 2015, le modifiche contenute nella valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 48/2015 e nella nota di data 20 agosto 2015, protocollo n. 425901 del Servizio medesimo secondo quanto condiviso dall’Amministrazione comunale;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante 2014 “insediamenti storici” al PRG di

RONCONE - adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 25 di data 19 maggio 2015, negli elaborati che così modificati e allegati sub lettera B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 48 di data 26 marzo 2015 corrispondente all'allegato A);
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di **RONCONE** in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

ET

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 6 RIFERIMENTO: 2015-S013-00301